

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Delibera n. 198/2021 - Cl. 1.3.1 del 2 dicembre 2021.

Oggetto: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 159 DEL 14 OTTOBRE 2021 AVENTE A OGGETTO "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 RECANTE 'MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING' E NORME SULL'ACCESSO ALLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL PROVVEDIMENTO CITATO. (SS/GA)

Allegato

Delibera n. 198/2021 - Cl. 1.3.1

Oggetto: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 159 DEL 14 OTTOBRE 2021 AVENTE A OGGETTO "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 RECANTE 'MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING' E NORME SULL'ACCESSO ALLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL PROVVEDIMENTO CITATO. (SS/GA)

L'anno 2021, il giorno 2 dicembre alle ore 14.15 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

O M I S S I S

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 159 DEL 14 OTTOBRE 2021 AVENTE A OGGETTO "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 RECANTE 'MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING' E NORME SULL'ACCESSO ALLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL PROVVEDIMENTO CITATO. (SS/GA)

Visto il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*, con il quale il Governo ha previsto, quale misura di contrasto alla circolazione del virus, l'estensione dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, con l'esclusione per i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari;

Vista, altresì, la legge 19 novembre 2021, n. 165 di conversione, con modificazioni, del suddetto decreto legge;

Preso atto che a seguito delle modifiche apportate all'articolo 1 dalla menzionata legge, il novellato articolo 9-quinquies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 dispone ora che al fine di semplificare e razionalizzare i controlli, i lavoratori hanno la possibilità di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, risultando in tal modo, esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della relativa validità;

Preso atto, altresì, che la legge di conversione introduce, tramite l'articolo 3 bis, il nuovo articolo 9-novies, in base al quale "per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 del d.l. 127/2021, le disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (articolo 9 quinquies, comma 11, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, come convertito);

Ritenuto che le suddette previsioni siano estendibili anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 159/2021 attuativa del suddetto decreto, la quale disciplina, tra l'altro, l'accesso alle sedi del Consiglio regionale dei soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;

Ritenuto di dover intervenire sulla suddetta deliberazione per adeguarla ai nuovi contenuti del d.l. 127/2021, come modificato dalla legge di conversione;

Ritenuto, altresì, alla luce delle nuove disposizioni che estendono la validità della certificazione verde COVID-19 dopo l'accesso nella sede ove viene espletata la propria attività, alla durata della stessa, di eliminare la previsione sui controlli a campione in Aula consiliare, essendo prevista, per i consiglieri e gli assessori che non si avvalgono della facoltà di richiedere di consegnare copia dei rispettivi certificati, la verifica sugli stessi certificati già in fase di ingresso nelle sedi del Consiglio;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

DELIBERA

1) di inserire, dopo il comma 2 dell'articolo 1 dell'Allegato A) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 159 del 14 ottobre 2021 (*Disposizioni attuative del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" e norme sull'accesso alle sedi del Consiglio regionale nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19*), i seguenti commi:

"2bis. Il possesso della certificazione verde COVID-19 non fa, comunque, venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che gravano sul soggetto interessato in caso di contrazione del virus o di quarantena.

2ter. I consiglieri e gli assessori hanno la possibilità di richiedere di consegnare al Presidente del Consiglio e al Segretariato generale copia della propria certificazione verde COVID-19, risultando in tal modo, esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità.";

2) di sostituire il comma 4 dell'articolo 1 del citato Allegato A) con la seguente formulazione:

“4. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 dopo l’ingresso nelle sedi del Consiglio consente ai soggetti di cui al comma 2 la permanenza per il tempo esclusivamente necessario all’espletamento giornaliero delle proprie funzioni istituzionali.”;

3) di sostituire il comma 1 dell’articolo 2 del citato Allegato A) con la seguente formulazione:

“1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2ter, i controlli sui certificati verdi COVID-19 dei soggetti di cui all’articolo 1 sono effettuati all’ingresso delle sedi del Consiglio regionale dai soggetti appositamente preposti dal datore di lavoro, sulla base delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche adottate dal datore stesso per il personale dell’ente. In mancanza di certificazione valida non è consentito l’accesso.”;

4) di sostituire l’articolo 4 dell’Allegato A), modificando anche la relativa rubrica con la seguente formulazione:

“Art. 4 (*Contestazione delle violazioni*)

1. In caso di violazioni degli obblighi di cui all’articolo 9 quinquies, commi 7 e 8, del citato d.l. 52/2021, si applicano le previsioni contenute nelle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche stabilite dal datore di lavoro in tema di contestazione delle violazioni.”;

5) di approvare, a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, il testo coordinato del suddetto Allegato A), allegandolo alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato**);

6) la cessazione degli effetti della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 giugno 2021, n. 102 "Modifiche alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 63 del 16 aprile 2021 (Disposizioni in ordine allo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, delle Giunte, del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e del Consiglio delle autonomie locali nel periodo dell’emergenza epidemiologica da covid-19)" e della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 14 ottobre 2021, n. 159 "Disposizioni attuative del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 'Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening' e norme sull'accesso alle sedi del Consiglio regionale nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19."

Art. 1

(Accesso alle sedi del Consiglio regionale)

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 quinquies, commi 2 e 11 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dall'articolo 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico.

2. Ai fini dell'accesso alle sedi del Consiglio regionale (Via Alfieri 15, Via Arsenale 14, Piazza Solferino 22 e Via Confienza 14), i consiglieri, gli assessori, il Difensore civico, i garanti e i componenti del CORECOM a decorrere dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, hanno l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (cd. Green pass), in formato cartaceo o digitale. Il possesso della certificazione non può essere oggetto di autocertificazione.

2bis. Il possesso della certificazione verde COVID-19 non fa, comunque, venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che gravano sul soggetto interessato in caso di contrazione del virus o di quarantena.

2ter. I consiglieri e gli assessori hanno la possibilità di richiedere di consegnare al Presidente del Consiglio e al Segretariato generale copia della propria certificazione verde COVID-19, risultando in tal modo, esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità.

3. L'obbligo di cui al comma 2 si applica anche a chiunque accede alle sedi del Consiglio regionale in qualità di visitatore, anche occasionale, a qualsiasi altro titolo.

4. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 dopo l'ingresso nelle sedi del Consiglio consente ai soggetti di cui al comma 2 la permanenza per il tempo esclusivamente necessario all'espletamento giornaliero delle proprie funzioni istituzionali.

5. Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale del 12 ottobre 2021 e nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, per l'accesso ai luoghi di lavoro è possibile esibire i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dagli altri soggetti previsti dalle linee guida.

6. L'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 non si applica:
a) ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. L'accesso dei predetti soggetti è subordinato alla lettura del QR CODE in corso di predisposizione; nelle more del rilascio del relativo applicativo, gli stessi sono tenuti a esibire all'ingresso la certificazione attestante l'esenzione.

b) a chi accede, in qualità di utente dei servizi dell'URP del Consiglio regionale, per i quali continuano a valere le regole già appositamente previste, nonché il rispetto delle vigenti norme di sicurezza in merito al distanziamento e all'uso dei dispositivi di protezione.

Art. 2

(Controllo sui certificati verdi COVID-19)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2ter, i controlli sui certificati verdi COVID-19 dei soggetti di cui all'articolo 1 sono effettuati all'ingresso delle sedi del Consiglio regionale dai soggetti appositamente preposti dal datore di lavoro, sulla base delle modalità

operative per l'organizzazione delle verifiche adottate dal datore stesso per il personale dell'ente. In mancanza di certificazione valida non è consentito l'accesso.

2. In caso di contestazioni all'ingresso in ordine al possesso o alla validità del certificato verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, il soggetto preposto al controllo avvisa immediatamente la Segretaria generale, che riferisce al Presidente del Consiglio per l'eventuale adozione dei provvedimenti del caso.

3. In caso di contestazioni all'ingresso in ordine al possesso o alla validità del certificato verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, il soggetto preposto al controllo avvisa immediatamente il datore di lavoro ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 3

(Controllo sui certificati verdi COVID-19 di gruppi consiliari, uffici di comunicazione e dipendenti della Giunta)

1. Al personale dei gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione del Consiglio e della Giunta regionale, nonché ai dipendenti della Giunta regionale si applicano, ai sensi dell'articolo 9 quinquies, comma 2, del citato D.L. 52/2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni sulla certificazione verde COVID-19 adottate dal datore di lavoro per i dipendenti dell'ente.

Art. 4

(Contestazione delle violazioni)

1. In caso di violazioni degli obblighi di cui all'articolo 9 quinquies, commi 7 e 8, del citato D.L. 52/2021, si applicano le previsioni contenute nelle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche stabilite dal datore di lavoro in tema di contestazione delle violazioni.

Art. 5

(Modalità di accesso in Aula consiliare)

1. Al fine di evitare assembramenti nell'accesso nell'emiciclo, i consiglieri di maggioranza entrano dall'ala destra dell'aula consiliare, i consiglieri regionali di opposizione entrano dall'ala sinistra.

2. La Giunta regionale entra dall'ala sinistra dell'aula consiliare.

3. Nel corso dello svolgimento del Consiglio regionale, l'accesso ai collaboratori dei gruppi consiliari - consentito nella misura massima di uno per gruppo - e ai dipendenti della Giunta è autorizzato nella sala Viglione, nella sala delle Bandiere e in sala dei Morando nel rispetto del distanziamento sociale e delle ulteriori misure di sicurezza.

4. Nel corso delle sedute del Consiglio regionale, l'accesso ai giornalisti è consentito in aula solo previa autorizzazione del Presidente, nei limiti della capienza massima consentita in Aula dalle autorità sanitarie competenti.

5. Fermo restando quanto previsto dal citato decreto per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nel corso delle commissioni, delle giunte consiliari e del Comitato di valutazione, i collaboratori dei gruppi possono accedere all'aula dalla parte del pubblico passando dal cortile ovvero all'ultima fila dell'emiciclo dell'aula; i dipendenti della Giunta possono accedere in aula sedendosi nella barcaccia di sinistra dell'emiciclo.

6. In conformità a quanto già stabilito dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 2 marzo 2020, n. 50 (*Disposizioni organizzative attinenti l'attività istituzionale a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*), le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni in sede legislativa, in deroga

a quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto regionale e dall'articolo 52 del Regolamento interno, non sono aperte al pubblico e l'accesso all'aula consiliare e alle relative pertinenze non è consentito a visitatori, delegazioni e pubblico.

Art. 6

(Norme comportamentali)

1. La capienza in Aula consiliare è consentita nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalle competenti autorità sanitarie. In relazione alla durata di utilizzo della sala consiliare e per consentire il totale lavaggio dell'aria, le sedute possono avere durata massima di 4 ore con successiva interruzione di 30 minuti ovvero di 3 ore e interruzione di 15 minuti.
2. Durante l'intera permanenza nella sede consiliare è obbligatorio l'uso della mascherina fornita all'ingresso, che va indossata anche durante gli interventi nel corso delle sedute d'aula, delle commissioni, anche speciali, e delle giunte e del Comitato valutazione e restare nel posto assegnato.
3. È fatto divieto di sostare in piedi in aula o nelle relative pertinenze.
4. È fatto, altresì, divieto di organizzare incontri in aula o nelle relative pertinenze.
5. Eventuali riunioni collaterali alle sedute del Consiglio regionale possono essere svolte, su autorizzazione della Presidenza del Consiglio regionale, in sala A, in sala delle Bandiere ovvero in sala dei Presidenti.

Art. 7

(Modalità di rilevazione delle presenze alle sedute)

1. Fino a diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza non si applicano le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze alle sedute previste dagli articoli 2 e 4 dell'allegato A) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 gennaio 2013, n. 2 (*Norme in materia di modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 16/2012*).
2. Le presenze alle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni, delle giunte, del Comitato valutazione vengono rilevate mediante chiamata nominale all'inizio della seduta.
3. I congedi di cui all'articolo 60 del Regolamento interno sono presentati, entro l'inizio della seduta, a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio.aula@cr.piemonte.it.

Art. 8

(Assegnazione di posti a sedere per le sedute del Consiglio regionale, delle commissioni, anche speciali, delle giunte e del Comitato valutazione)

1. Per lo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni, anche speciali, delle giunte e del Comitato valutazione, l'Ufficio di Presidenza assegna ai consiglieri e alla Giunta postazioni idonee nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 9

(Modalità di votazione nelle sedute di Consiglio regionale)

1. Nelle sedute di Consiglio, l'espressione del voto avviene tramite il sistema di voto dell'aula consiliare ovvero attraverso la piattaforma dedicata Cisco WebexMeetings.
2. Nel caso di utilizzo della piattaforma Cisco WebexMeeting il voto può essere espresso esclusivamente dai consiglieri fisicamente presenti nell'emiciclo al momento della votazione

e che si sono collegati alla piattaforma con cognome e nome al fine di rendere riconoscibile il voto.

3. Nel caso di utilizzo della piattaforma Cisco WebexMeeeting non sono considerati validi i voti espressi da account generici e non riconducibili alle generalità dei consiglieri.

Non sono altresì validi, i voti espressi dai consiglieri non presenti in aula al momento della votazione.

4. Nel caso di utilizzo della piattaforma Cisco WebexMeeeting sugli esiti delle votazioni rilasciati dalla procedura non rilevano i dati espressi in percentuale in quanto non significativi.

5. È sempre possibile per la presidenza decidere di procedere alla votazione con chiamata nominale.

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 59 del Regolamento interno ai fini della richiesta di verifica del numero legale.

Art. 10

(Pubblicità delle sedute)

1. Al fine di garantirne la pubblicità, le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni in sede legislativa sono trasmesse sul sito istituzionale dell'ente.

2. Dello svolgimento delle sedute è comunque data comunicazione in tempo reale attraverso il live tweet a cura dell'ufficio stampa dell'ente.

Art. 11

(Applicazione delle decurtazioni in caso di assenza alle sedute del Consiglio regionale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1.3, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (*Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali*), si considerano presenti alle sedute i consiglieri che prendono parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni.

2. Ferme restando le cause di giustificazione previste dall'articolo 1.3, comma 3, della l.r. 10/1972, se in una giornata è convocata una sola seduta del Consiglio regionale, a chi non prende parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni, si applica la decurtazione di euro 150,00 sul rimborso spese per l'esercizio del mandato. Se nella medesima giornata sono convocate più sedute, la decurtazione per chi non prende parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni di ciascuna seduta ammonta a euro 75 per seduta, ferma restando la decurtazione massima giornaliera di euro 150.

3. È considerato tra i partecipanti al voto ai fini del comma 2, il consigliere che prima della votazione abbandona i lavori del Consiglio per dissenso espressamente dichiarato in aula o che dichiara di non partecipare al voto ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del Regolamento interno.

4. Non trovano applicazione le modalità di decurtazione previste dall'articolo 3 dell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 gennaio 2013, n. 2 (*Norme in materia di modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 16/2012*).

Art. 12

(Presentazione degli emendamenti)

1. Nelle sedute dell'Assemblea legislativa gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità,

dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio. aula@cr.piemonte.it.

2. Nelle sedute delle commissioni consiliari gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e settore. commissioni@cr.piemonte.it.

3. Il primo firmatario di ciascun emendamento o subemendamento indica anche i nominativi degli eventuali altri sottoscrittori.

4. Ogni emendamento e subemendamento, redatto attraverso la specifica modulistica approvata dall'Ufficio di Presidenza, è salvato singolarmente su un file specifico, in formato pdf, e assume la seguente denominazione:

- per emendamenti riferiti ad articoli già contenuti nel provvedimento: Gruppo_articolo_comma_progressivonumerico;

- per emendamenti che introducono articoli aggiuntivi: Gruppo_artagg_argomento_progressivonumerico;

- per i subemendamenti: Gruppo_subNumeroemendamento_articolo_progressivonumerico.

5. Il progressivo numerico che, nei casi di cui al comma 4, è apposto al termine della denominazione degli emendamenti e subemendamenti deve essere, per ogni provvedimento, in sequenza crescente per ogni Gruppo, e in caso di trasmissioni successive è consequenziale all'ultimo numero progressivo dell'emendamento o subemendamento già oggetto di deposito.

6. In casi particolari, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che gli emendamenti e i subemendamenti, in difformità dalle modalità di cui ai commi 2 e 3, vengano depositati tramite consegna degli stessi su chiavetta USB, corredata da lettera di accompagnamento indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e sottoscritta dal primo firmatario degli emendamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 84 del Regolamento interno.

7. Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che la visualizzazione degli emendamenti depositati, in alternativa alla pubblicazione degli stessi sulla apposita sezione della intranet consiliare, avvenga su apposito disco condiviso dedicato.

8. Nell'ipotesi di cui all'articolo 84, comma 3, lettera c), del Regolamento interno, la sottoscrizione secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 6 avviene da parte di almeno tre presidenti di gruppo. In caso contrario, il presidente dichiara l'emendamento irricevibile.

Art. 13

(Conservazione foglio presenza e votazioni)

1. I fogli relativi alla chiamata nominale per la rilevazione delle presenze e delle votazioni rimangono agli atti del Consiglio regionale e delle commissioni, sottoscritti dal funzionario verbalizzante.

Art. 14

(Sedute di commissione, anche speciali, delle giunte e del Comitato valutazione)

1. Le sedute delle commissioni, anche speciali, delle giunte, del Comitato valutazione e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari si svolgono in aula consiliare nel rispetto delle misure di sicurezza volte a prevenire il rischio di contagio.

Art. 15

(Sedute della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. Le sedute della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari si svolgono in aula consiliare, salvo che siano convocate nel corso delle sedute del Consiglio regionale. In tale ultimo caso si svolgono in Aula consiliare o in altra sala adeguata, con modalità idonee a garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle necessarie misure di sicurezza.

Art. 16

(Sedute degli organismi consultivi)

1. Le sedute degli organismi consultivi riprendono a svolgersi in presenza, in aula consiliare o in altra sala idonea, in relazione al numero dei partecipanti, nel rispetto della capienza massima consentita dalle autorità sanitarie competenti e delle norme di sicurezza e comportamentali ivi previste.

Art. 17

(Sedute del Consiglio delle autonomie locali)

1. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali si svolgono in videoconferenza quando non è possibile convocarle in presenza per concomitanza con le sedute dell'Aula o delle commissioni, ovvero quando i provvedimenti da esaminare non rivestono particolare complessità.

2. Nei casi diversi dal comma 1, le sedute del CAL si svolgono in presenza presso l'aula consiliare o in altra sala idonea, in relazione al numero dei partecipanti, nel rispetto della capienza massima consentita dalle autorità sanitarie competenti nonché delle norme di sicurezza e comportamentali ivi previste.

Art. 18

(Riapertura al pubblico delle sale del Consiglio regionale)

1. A decorrere dal 2 novembre 2021, le sale consiliari del Consiglio regionale sono nuovamente accessibili al pubblico in caso di eventi e convegni.

2. L'accesso alle sale avviene in conformità alla capienza massima consentita dalle competenti autorità sanitarie, fermo restando il rispetto delle vigenti misure di prevenzione volte a ridurre il rischio di contagio nonché quanto disposto all'articolo 1.

3. La capienza massima consentita per ciascuna sala del Consiglio regionale è la seguente:

- a) Sala dei Presidenti, 19 persone;
- b) Sala delle Bandiere, 22 persone;
- c) Sala Viglione, 55 persone;
- d) Sala dei Morando, 18 persone.

Art. 19

(Norma finale)

1. Resta ferma per il Presidente del Consiglio regionale la facoltà di disporre ulteriori misure volte a fronteggiare situazioni particolari in caso di recrudescenza ovvero di problematiche connesse all'emergenza sanitaria.